Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO

composto da:

| | |
|---|---|
| CONCETTA BRESCIA MORRA | Presidente |
| GIOVANNI STELLA | Membro scelto dall'IVASS |
| NICOLA SOLDATI | Membro scelto dall'IVASS |
| FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI | Componente designato dalle imprese di assicurazione |
| STEFANO CHERTI | Componente designato dai clienti consumatori |

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 08/10/2026

## FATTO

Con ricorso pervenuto in data 5 marzo 2026 (e reclamo del 28 gennaio 2025), la ricorrente deduceva che il proprio veicolo era stato danneggiato dall'urto di cassonetti per la raccolta dei rifiuti, movimentatisi sulla carreggiata a seguito di un evento di forte maltempo, e che l'impresa, con la quale aveva stipulato polizza Corpi Veicoli Terrestri (di seguito, "CVT") ed alla quale aveva denunciato il sinistro, aveva liquidato l'indennizzo, applicando una quota di scoperto di euro 900,00 sul costo complessivo delle riparazioni, pari a euro 1936,32. La ricorrente evidenziava di aver indicato, già in sede di denuncia di sinistro, i soggetti ritenuti responsabili del danneggiamento, segnatamente la società municipalizzata proprietaria dei cassonetti, nonché, in via concorrente, il supermercato utilizzatore degli stessi, per cui aveva chiesto che l'impresa si facesse carico della quota di scoperto e provvedesse poi al suo recupero nei confronti degli autori del danneggiamento.

Con le controdeduzioni, l'impresa deduceva di aver qualificato e gestito il sinistro nell'ambito della garanzia "*Eventi naturali – Bufera, Tromba d'aria, uragano*", con apertura della pratica in data 1° settembre 2025 e sopralluogo peritale dell'8 settembre 2025, e di aver

correttamente applicato le condizioni contrattuali, con addebito della quota a carico dell'assicurata. Sosteneva altresì che l'eventuale esercizio dell'azione di rivalsa non avrebbe inciso sull'applicazione di franchigia e scoperto, richiamando la clausola di rinuncia al diritto di surroga.

La ricorrente, che non ha trasmesso repliche, ha chiesto nelle conclusioni che l'impresa si accolli lo scoperto, mentre l'impresa ne ha chiesto il rigetto.

Nel corso della riunione del 17 settembre 2026, con provvedimento comunicato alle parti in data 23 settembre 2026, il Collegio invitava l'impresa a offrire chiarimenti in ordine alla base di calcolo e alle operazioni mediante le quali era stato determinato l'importo di euro 900,00. Con comunicazione del 28 settembre 2026, l'impresa riscontrava il quesito, riconoscendo la sussistenza di un errore materiale nella quantificazione originaria, determinata detraendo erroneamente dalla franchigia contrattuale di euro 1.000,00 lo sconto di euro 100,00 previsto per un servizio accessorio, e, ricondotto il sinistro alla garanzia "*Eventi atmosferici – No grandine*" sulla base della tabella di sintesi dei limiti di indennizzo e dell'art. 2.5.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito, "CGA"). Per tale motivo, l'impresa rideterminava la quota contrattualmente posta a carico dell'assicurata in euro 500,00, in considerazione dell'esecuzione delle riparazioni al di fuori della rete convenzionata del produttore, dichiarando di voler provvedere ai conseguenti adeguamenti. L'impresa ribadiva tuttavia che tale profilo non coincideva con l'oggetto sostanziale del ricorso e insisteva per il rigetto.

**DIRITTO**

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio riguarda la pretesa della ricorrente che l'impresa si faccia carico della quota di scoperto, prevista dalla garanzia "*Eventi naturali*" di una polizza CVT, in quanto si potrebbe rivalere nei confronti dei terzi indicati come responsabili dei danni.

Il Collegio osserva che lo scoperto, il minimo non indennizzabile e la franchigia, ove contrattualmente previsti e correttamente applicati, costituiscono una quota del rischio che le parti hanno convenuto di lasciare a carico dell'assicurato: la relativa decurtazione discende direttamente dal contratto e non viene meno per il solo fatto che il danno possa essere astrattamente imputabile a un terzo. Infatti, l'indennizzo del danno e l'applicazione della franchigia operano indipendentemente dall'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro e sono regolati dal tipo di copertura attivata e dalla disciplina delle condizioni di polizza.

L'eventuale responsabilità del terzo custode dei cassonetti ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. attiene a un distinto rapporto risarcitorio e presuppone, peraltro, l'accertamento dei relativi elementi costitutivi. Nella fattispecie concreta, l'impresa ha inoltre contestato la configurabilità di una responsabilità di terzi, rilevando che la dinamica denunciata sarebbe riconducibile a un evento atmosferico straordinario, imprevedibile e inevitabile, idoneo, secondo la sua prospettazione, a integrare il caso fortuito e dunque non addebitabile a terzi. Né rileva che l'impresa potrebbe surrogarsi nei diritti dell'assicurato, in quanto l'art. 1916 cod. civ., stabilisce che "*L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla*

*concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili*", per cui l'eventuale surrogazione dell'impresa opera nei limiti dell'indennizzo corrisposto e dunque ne è escluso proprio lo scoperto (cfr. Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2019, n. 4347 che ha precisato che "*Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex articolo 1916 del Cc si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato*").

Peraltro, il contratto di assicurazione prevede (art. 4.3.1 "*Rinuncia al diritto di surroga*") che "*la società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per gli indennizzi paganti, lasciando così integri i diritti dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, nei confronti degli eventuali terzi responsabili del sinistro*", per cui è l'assicurato l'unico a poter far valere direttamente nei confronti del terzo responsabile la parte di danno rimasta privo di copertura, ove ne ricorrano i presupposti.

In conclusione, il ricorso non è meritevole di accoglimento, pur dovendosi dare atto che l'impresa, a seguito del quesito formulato dal Collegio, ha riconosciuto l'errore materiale alla base dell'addebito originario di euro 900,00 e ha rideterminato la quota a carico dell'assicurata in euro 500,00, dichiarando di provvedere ai conseguenti adeguamenti.

**PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA